



COMUNE DI MONTEPAONE

P. IVA 00297260796 (Provincia di Catanzaro) Tel. 0967/49294-5- Fax 49180

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

INDICE

TITOLO I - Principi generali

- Art. 1 Impianti sportivi comunali
- Art. 2 Definizione degli impianti sportivi comunali
- Art. 3 Destinatari degli impianti
- Art. 4 Criteri per l'assegnazione degli impianti
- Art. 5 Tipologia di attività sportive
- Art. 6 Uso straordinario e revoca
- Art. 7 Uso dell'impianto
- Art. 8 Palestre ed impianti scolastici
- Art. 9 Pubblico
- Art. 10 Divieto di sub-concessione
- Art. 11 Rispetto degli impianti e delle attrezzature
- Art. 12 Installazioni particolari
- Art. 13 Tariffe d'uso
- Art. 14 Esenzioni e riduzioni
- Art. 15 Penalità

TITOLO II - Affidamento degli impianti sportivi comunali in convenzione

- Art. 16 Destinatari della convenzione
- Art. 17 Criteri per l'affidamento in gestione
- Art. 18 Gestione
- Art. 19 Manutenzione ordinaria
- Art. 20 Manutenzione straordinaria
- Art. 21 Attrezzature e beni mobili
- Art. 22 Revoca e diritto all'informazione
- Art. 23 Manifestazioni al pubblico
- Art. 24 Pubblicità
- Art. 25 Norme transitorie e finali

Titolo I

Principi generali

Articolo 1

Impianti sportivi comunali

Gli impianti sportivi comunali sono l'insieme di uno o più spazi di attività sportive dello stesso tipo o di tipo diverso che hanno in comune i relativi spazi e servizi accessori, preposti allo svolgimento di manifestazioni sportive (D.M. Interno 18.03.1996)

Tali strutture sono destinate all'uso pubblico e servono alla pratica dello sport agonistico, dilettantistico e professionistico, per il tempo libero dei cittadini nonché per favorire l'aggregazione o la solidarietà sociale.

L'amministrazione comunale garantisce alle diverse categorie di utenze la possibilità di accesso agli impianti.

Articolo 2

Il sistema degli impianti sportivi comunali

Il sistema degli impianti sportivi comunali, oggetto del presente regolamento, comprende:

- 1) Gli impianti per le attività agonistiche a tutti i livelli;
- 2) Impianti scolastici (palestre) e relativi annessi;
- 3) campi sportivi comunali con relativi servizi ed impianti annessi;
- 4) lo sport senza impianti: specchi d'acqua, ambiente

Articolo 3

Destinatari degli impianti

Gli impianti sportivi comunali sono concessi ai seguenti soggetti:

- 1) agli istituti scolastici di Montepaone per attività didattiche;
- 2) alle società sportive gruppi o associazioni aventi sede nel territorio di Montepaone
- 3) alle società sportive, gruppi o ad associazioni aventi sede in altri comuni;
- 4) ai soggetti privati.

Articolo 4

Criteria per l'assegnazione degli impianti

Gli impianti sportivi comunali di cui ai punti n. 1, 2 e 3 dell'articolo 2 verranno affidati con il rispetto delle seguenti priorità:

a) ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE REGOLARMENTE AFFILIATE A FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI UFFICIALMENTE RICONOSCIUTE DAL CONI, SOCIETÀ , GRUPPI O ASSOCIAZIONI AVENTI SEDE NEL TERRITORIO DI MONTEPAONE;

b) SCUOLE DI MONTEPAONE;

c) ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE REGOLARMENTE AFFILIATE A FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI UFFICIALMENTE RICONOSCIUTE DAL CONI, SOCIETÀ , GRUPPI O ASSOCIAZIONI AVENTI SEDE IN ALTRI COMUNI;

d) AI SOGGETTI PRIVATI.

A PARITÀ DI CONDIZIONI SI SEGUIRANNO LE SEGUENTI PRIORITÀ:

a) SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ AGONISTICA;

b) SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ GIOVANILE;

c) SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SALTUARIE, RICREATIVE, DEL TEMPO LIBERO ED AMATORIALE.

Per ottenere in uso gli impianti sportivi comunali dovrà essere seguito il seguente iter:

- i soggetti di cui ai punti 2, 3, 4 articolo 3 dovranno fare richiesta entro il 20 agosto di ciascun anno, con apposita istanza firmata dal legale rappresentante, dal responsabile, o dal presidente della società;

- per i soggetti di cui all'articolo 3 punto 1 il dirigente scolastico dovrà presentare il calendario delle attività entro il 20 settembre di ogni anno;

- l'amministrazione comunale entro il 30 settembre, programma l'uso degli impianti secondo il relativo calendario degli orari e, nel caso lo riterrà opportuno, potrà indire riunioni con i gruppi per coordinare eventuali modifiche si rendessero necessarie;

- la concessione di cui ai soggetti privati (art. 3 punto 4) potrà avvenire di volta in volta all'atto della richiesta, previa verifica della disponibilità dell'impianto.

Articolo 5

Tipologia di attività sportive

Le attività sportive si distinguono in attività: agonistiche, giovanili, saltuarie, ricreative del tempo libero ed amatoriali.

Nella tipologia dell'attività *agonistica*, rientrano quelle attività sportive praticate continuamente, sistematicamente ed esclusivamente in forme organizzate dalle società sportive, enti di promozione sportiva, riconosciuti dalle Federazioni sportive nazionali e/o dal CONI . Tali attività devono avere lo scopo di conseguire prestazioni sportive di livello significativo.

Nella tipologia dell'attività *giovanile*, rientrano quelle attività svolte dalle società sportive ed enti di promozione sportiva finalizzate all'avviamento dell'attività sportiva giovanile e/o alla partecipazione a campionati giovanili indetti da Federazioni ufficialmente riconosciute dal CONI ed inoltre l'attività didattica giovanile.

Nella tipologia di attività *saltuaria, ricreativa del tempo libero ed amatoriale*, rientrano quelle attività svolte da soggetti diversi dalle società sportive affiliate a federazioni sportive nazionali o affiliate ad enti di promozione sportiva; l'attività svolta dalle società sportive affiliate a federazioni sportive nazionali o affiliate ad enti di promozione sportiva, ma non rivolta all'agonismo bensì finalizzata ad attività di tipo ricreativo e di benessere; l'esercizio di attività sportive da parte dei privati.

Articolo 6

Uso straordinario e revoca

Nei casi di stretta necessità connessi allo svolgimento di manifestazioni direttamente promosse dall'ente pubblico, l'amministrazione comunale e/o suo concessionario hanno la facoltà di sospendere temporaneamente o modificare o revocare gli orari ed i turni di assegnazione, con sette giorni di preavviso e quando ciò sia richiesto da ragioni di carattere contingente, tecnico o per consentire interventi di manutenzione degli impianti senza nessun preavviso.

Articolo 7

Uso dell'impianto

I soggetti utilizzatori degli impianti sono obbligati a munirsi a propria cura e spese di tutte le autorizzazioni prescritte dalla legge per lo svolgimento di attività sportive e similari relative all'attività svolta.

In nessun caso il soggetto assegnatario dello spazio potrà consentire l'uso anche parziale dell'impianto a terzi pena l'immediata revoca dell'assegnazione.

Il singolo soggetto richiedente o il legale rappresentante della società risponde personalmente dei danni eventualmente provocati alla struttura, ai beni ed alle apparecchiature installate.

Il richiedente deve utilizzare l'impianto direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali la concessione è stata accordata.

E' vietato l'accesso al campo della palestra con scarpe comuni o scarpe da calcio munite di tacchetti, l'utilizzo dovrà avvenire indossando scarpe idonee alla pavimentazione (scarpe da ginnastica o da tennis) e perfettamente pulite.

Il mancato rispetto del regolamento o delle disposizioni impartite comporta la decadenza della concessione degli spazi.

I soggetti autorizzati all'uso degli impianti dovranno sollevare l'amministrazione e/o suo concessionario da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che dovessero verificarsi a causa dell'uso del suddetto .

L'ingresso agli spogliatoi ed ai campi da gioco durante l'utilizzazione delle strutture, è strettamente limitato al personale di servizio dell'amministrazione comunale e/o suo concessionario e alle persone espressamente autorizzate a norma dei rispettivi regolamenti degli enti o federazioni sportive.

Nella sede comunale o nella sede del suo concessionario è tenuto un apposito registro nel quale sono riportati i seguenti dati: le ore di utilizzo, la società o il singolo atleta che utilizza l'impianto, il soggetto responsabile dell'uso dell'impianto.

La P.A. e/o suo concessionario non rispondono di eventuali ammanchi o furti o incidenti che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti ed egualmente non rispondono degli eventuali danni materiali che agli utenti ed ai terzi possono, comunque, derivare durante lo svolgimento delle attività sportive direttamente gestite dal richiedente, cui competono le eventuali responsabilità.

Gli utenti devono indirizzare ogni eventuale segnalazione o reclamo direttamente al comune o suo concessionario che garantiranno la massima riservatezza sui reclami o sulle segnalazioni avanzate dagli utenti.

I richiedenti che, durante l'utilizzo degli impianti o strutture sportive comunali, rilevano eventuali inefficienze nella conduzione , custodia , gestione, etc...o danneggiamenti degli impianti, si impegnano a darne tempestiva comunicazione scritta al responsabile del servizio del comune.

Articolo 8

Palestre ed Impianti Scolastici

1. Gli impianti sportivi (palestre, campi da gioco, ecc.) annessi alle scuole nelle ore non

utilizzate dagli alunni per attività curriculari ed extra curriculari previste nel piano dell'offerta formativa approvata da ciascun istituto scolastico, nel caso in cui l'impianto stesso ha accesso indipendente rispetto al corpo dell'immobile scolastico, devono essere messi a disposizione dell'Amministrazione per consentire l'utilizzo a enti ed associazioni per lo svolgimento di attività e/o manifestazioni aventi carattere dilettantistico e di promozione sportiva di giovani ed adulti. A tale scopo, l'uso degli impianti sportivi, nel periodo di tempo non compreso nell'orario scolastico, è regolato da una convenzione da stipularsi fra l'Amministrazione Comunale e l'Ente o Associazione richiedente.

3. Nell'ipotesi di utilizzo della struttura da parte dell'Istituto scolastico e specificatamente nelle ore utilizzate dagli alunni per attività curriculari ed extra curriculari, gli oneri di custodia e pulizia sono a carico dell'Istituto scolastico. Nelle successive ore, gli oneri di custodia, pulizia e vigilanza sono a carico della società concessionaria dell'impianto.

Articolo 9

Pubblico

Il pubblico ammesso negli impianti sportivi è tenuto alla massima correttezza nell'uso degli impianti e dei servizi. I richiedenti si faranno carico di ottemperare alle norme di legge vigenti e alle specifiche disposizioni impartite dall'amministrazione comunale e/o suo concessionario, nonché a controllare la corretta affluenza del pubblico nel rispetto delle disposizioni di legge e del titolo autorizzatorio.

Articolo 10

Divieto di sub- concessione

Per nessun motivo, in nessuna forma o titolo, i richiedenti possono consentire l'uso in sub-concessione, anche parziale o gratuito, dell'impianto a terzi, fatto salvo per i locali il cui uso in sub-concessione è autorizzato dall'amministrazione comunale o suo concessionario.

Articolo 11

Rispetto degli impianti e delle attrezzature

I richiedenti s'intendono obbligati ad osservare la maggiore diligenza nell'utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi, in modo da:

- rispettare gli orari di apertura e di chiusura;
- evitare qualsiasi danno a terzi o all'impianto, ai suoi accessori e a tutti i beni di proprietà del

comune ed eventualmente del suo concessionario;

- mantenerli nello stato di efficienza in cui li hanno ricevuti dal comune.

I richiedenti sono tenuti a segnalare, senza indugio, ogni danno alle strutture e agli attrezzi loro assegnati , al fine di determinare eventuali responsabilità nonché ogni e qualsiasi impedimento o inconveniente che possa causare pericolo. In caso di mancata segnalazione, è ritenuto responsabile , in via esclusiva, l'ultimo richiedente che ha utilizzato la struttura.

I richiedenti si assumono, inoltre, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato , anche omissivo, delle persone da loro designate per la vigilanza , o in ogni caso di terzi, sull'uso dell'impianto sportivo concesso, qualora qualsiasi intervento effettuato da personale non autorizzato dall'amministrazione comunale o suo concessionario sulle strutture medesime, causi danno alla funzionalità degli stessi.

Articolo 12

Installazioni particolari

Per la manifestazioni sportive in genere e per quelle extrasportive espressamente autorizzate che richiedono l'installazione di particolari attrezzature non comunemente esistenti nell'impianto, i richiedenti devono provvedere, a propria cura e spese, alla fornitura sistemazione e montaggio delle attrezzature necessarie.

Il richiedente, deve presentare insieme alla richiesta di concessione dello spazio, tutta la documentazione necessaria, compreso le dichiarazioni di conformità alle norme vigenti, nonché la dichiarazione che sollevi l'amministrazione comunale e/o suo concessionario da ogni responsabilità civile o penale.

Le operazioni di smontaggio devono avvenire nel più breve tempo possibile entro l'orario prestabilito e comunque immediatamente dopo l'effettuazione della manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per altre attività. terminate le operazioni di smontaggio, il richiedente deve dare comunicazione al comune o suo concessionario per consentire la verifica delle condizioni dell'impianto.

Articolo 13

Tariffe d'uso

La giunta comunale stabilisce le eventuali tariffe differenziate per l'uso dei seguenti impianti sportivi:

- 1) palestra annessa alle scuola Media Via Pelaggi;
- 2) Campo di pallacanestro annesso alla Scuola media di Via Pelaggi;
- 3) Impianto sportivo polivalente in Loc. Mannes comprendente:
 - a. Campo sportivo in erba con annessi spogliatoi;
 - b. Campo sportivo in terra battuta con annessi spogliatoi;
 - c. Area in terra battuta a destinazione per allenamenti con annessi spogliatoi;
 - d. Pista atletica annessa al campo sportivo in Loc. Mannes.
- 4) Campo in terra battuta con annessi spogliatoi in Loc. Ciaramidio.

L'importo da corrispondere da ogni utilizzatore dovrà essere pagato anticipatamente, all'inizio di ciascun mese, per le attività programmate, ovvero prima dello svolgimento della manifestazione e/o evento negli altri casi di concessione degli impianti, al soggetto gestore rappresentato dall'amministrazione comunale stessa o individuato tra soggetti esterni dalla giunta comunale.

Articolo 14

Esenzioni e riduzioni

Sono esenti dal pagamento del corrispettivo d'uso o al pagamento in forma ridotta i seguenti soggetti:

- scuole materne, elementari e medie del comune di Montepaone;
- Comitato Olimpico Nazionale Italiano e sue strutture territoriali, che in collaborazione con l'Ente, nel perseguimento della finalità di pubblico interesse organizzano manifestazioni dirette a promuovere la massima diffusione della pratica sportiva in ogni fascia di età e di popolazione, con particolare riferimento allo sport giovanile, sia per i normodotati che per i soggetti diversamente abili.

Articolo 15

Penalità

Comportano la sospensione o la revoca della concessione annua:

- il mancato pagamento delle tariffe dovute entro il termine previsto dall'amministrazione comunale di cui al precedente art. 13;
- la ripetuta violazione delle norme previste nel presente regolamento.

Le penali di natura economica, ove indicate, sono comminate direttamente o al legale rappresentante della società o al singolo cittadino che ha richiesto gli spazi, i quali ne

rispondono direttamente sul piano patrimoniale quali fideiussori a norma dell'articolo 38 codice civile.

Senza pregiudizio dei poteri che possono spettare per legge o regolamento, compete all'amministrazione comunale o suo concessionario ampia facoltà di provvedere nel modo più adeguato alla vigilanza sull'uso dell'impianto sportivo e delle attrezzature al fine di accertare la scrupolosa ottemperanza di tutte le norme stabilite nel presente regolamento, nonché di tutte le norme di legge e i regolamenti in materia.

Ai fini di cui sopra, i richiedenti si intendono espressamente obbligati a fornire ai responsabili incaricati della vigilanza e del controllo, la maggiore collaborazione, fornendo tutti i chiarimenti che fossero richiesti ed esibendo le opportune documentazioni.

In caso d'accertate irregolarità, senza pregiudizio d'ogni diritto che possa competere al gestore, i richiedenti ammessi a fruire dell'impianto sportivo e degli accessori, debbono ottemperare immediatamente o comunque entro cinque giorni alle disposizioni impartite dai responsabili della vigilanza al fine di evitare eventuali pregiudizi sia alle persone che ai beni di proprietà dell'amministrazione comunale e/o del concessionario.

TITOLO II

AFFIDAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI IN CONVENZIONE

Articolo 16

Destinatari della convenzione

Il Comune, qualora non intenda gestire direttamente i propri impianti sportivi, può affidare in la gestione delle predette strutture ai seguenti soggetti:

- a) Federazioni Sportive Ufficiali, associazioni, società sportive aderenti o riconosciute dal CONI;
- b) Enti di promozione sportiva o società aderenti;
- c) Associazioni sportive studentesche e/o gruppi scolastici;
- d) Istituzioni scolastiche;
- e) Privati abilitati all'insegnamento delle scienze motorie;
- f) Associazioni del tempo libero per l'effettuazione di attività sportive, formative e ricreative.
- g) Cooperative o altre società private;

Articolo 17

Criteri per l'affidamento in gestione

L'affidamento degli impianti sportivi comunali in gestione avviene sulla base dei seguenti criteri:

- garanzia dell'apertura dell'impianto a tutti i cittadini;
- garanzia di imparzialità nel permetterne l'utilizzo ai soggetti che ne facciano richiesta all'affidatario;
- differenziazione delle procedure di selezione in ragione della diversa tipologia e rilevanza economica degli impianti;
- utilizzo dell'avviso pubblico come modalità di pubblicità della procedura di selezione idonea a garantirne l'effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati;
- scelta dell'affidatario che tenga conto dell'esperienza nel settore, del radicamento sul territorio comunale, affidabilità economica, qualificazione professionale degli istruttori e allenatori utilizzati, compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto e dell'eventuale organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani o di ulteriori parametri da fissare con apposito atto dell'amministrazione comunale ;
- selezione da effettuarsi sulla base di progetti ;
- valutazione della convenienza economica dell'offerta da effettuarsi sul canone minimo che il Comune pone a base di gara o, in subordine, del ribasso offerto sull'eventuale contributo economico che il Comune stabilirà a base di gara.
- garanzia di compatibilità delle eventuali attività ricreative sociali di interesse pubblico con il normale uso degli impianti sportivi;
- determinazione della durata massima dell'affidamento in gestione.
- Adesione al presente regolamento.

L'amministrazione comunale, una volta effettuata la procedura per l'individuazione del gestore dell'impianto sportivo, stipula con il soggetto risultato affidatario apposita convenzione contenente i criteri per l'uso dell'impianto e le condizioni giuridiche ed economiche della gestione.

Articolo 18

Gestione

L'amministrazione comunale si riserva, di norma, nella convenzione un numero di giornate nelle quali promuovere attività sportiva o di simile genere.

I concessionari sono tenuti, a sostenere le spese di ordinaria amministrazione, quali l'acqua, il gas, e l'energia elettrica, ma nella relativa convenzione di affidamento dell'impianto sportivo si possono stabilire ulteriori criteri di ripartizione delle spese.

Il dirigente competente provvederà a formulare il piano economico d'entrata e di spesa relativo all'impianto oggetto della concessione.

Il concessionario deve usare l'impianto per attività sportiva e motoria comprese le eventuali attività di supporto all'esercizio dello sport .

Il concessionario deve stipulare un'idonea polizza assicurativa con compagnia e/o istituti d'assicurazione al fine di esonerare il Comune da ogni responsabilità per qualsiasi danno possa capitare a persone o cose , nonché per tutti i danni di qualunque genere possano verificarsi alle strutture di proprietà comunale oggetto delle concessioni.

Il concessionario dell'impianto affidato in convenzione ha l'obbligo di richiedere ad altri soggetti che usufruiscono dell'impianto le tariffe approvate dall'amministrazione comunale, senza alcun incremento a nessun titolo individuato. L'importo delle medesime tariffe sarà introitato dal Concessionario o dal Comune.

Articolo 19

Manutenzione ordinaria

I concessionari di cui al precedente articolo 15 sono tenuti in via esclusiva, a propria cura e spese, alla piccola manutenzione ordinaria degli impianti e strutture concessi nonché del manto erboso e delle aree a verde, ove esistenti. Per interventi più complessi che richiedono l'ausilio di ditte esterne o di particolari attrezzature sarà l'amministrazione comunale che interverrà a spese del concessionario.

Articolo 20

Manutenzione straordinaria

L'amministrazione comunale provvede a sue spese alle opere di manutenzione straordinaria.

I concessionari hanno l'obbligo di richiedere gli interventi di manutenzione straordinaria al Comune con un preavviso di almeno 20 giorni. Il comune, dopo aver verificato la fondatezza

della richiesta comunica le proprie decisioni entro 10 giorni dal ricevimento della stessa.

Articolo 21

Attrezzature e beni mobili

E' fatto esplicito divieto ai concessionari di procedere, dopo l'attivazione del servizio, a trasformazioni, modifiche o migliorie degli impianti o delle strutture concessi senza il consenso scritto dell'amministrazione comunale nel rispetto di tutte le norme edilizia ed urbanistiche vigenti.

Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dall'amministrazione comunale ai concessionari possono da questi ad alcun titolo essere alienati o distrutti.

Per eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell'uso o della gestione sono presi accordi di volta in volta.

Articolo 22

Revoca e diritto all'informazione

L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di revocare, in tutto o in parte, la concessione per motivi di pubblico interesse, d'ordine pubblico, o per gravi inadempienze senza che il concessionario possa nulla eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

Il concessionario ha l'obbligo di esporre in maniera visibile i dati relativi alla propria società o associazione ed il nominativo del soggetto cui i cittadini interessati possono rivolgersi per la segnalazione di carenze malfunzionamenti e quant'altro possa occorrere.

Articolo 23

Manifestazioni al pubblico

Resta a totale carico del concessionario il rispetto d'ogni disposizione stabilita nei casi di manifestazione aperta al pubblico, comprese le necessarie autorizzazioni da richiedere agli organi competenti.

I concessionari rispondono nei confronti dell'amministrazione comunale per qualsiasi danno a persone o cose di sua proprietà da parte del pubblico che intervenga nella manifestazione, esibizione o gara ed attività in genere, anche per allenamento aperto al pubblico.

Articolo 24

Pubblicità

Sono vietate le pubblicità su cartelloni fissi di qualunque dimensione se non autorizzate preventivamente dall'amministrazione comunale che si riserva di individuare aree specifiche per la loro installazione.

Sono a carico della società, che ne richiede l'installazione, l'imposta di pubblicità, nonché l'eventuale corresponsione del canone per l'occupazione di spazi pubblici secondo quanto stabilito dal competente regolamento.

Articolo 25

Norme transitorie e finali

Il Concessionario può utilizzare proprio personale volontario o personale esterno purché in regola con le normative vigenti in merito a ciascuna posizione.

Deve altresì espressamente garantire che il personale utilizzato abbia tutte le assicurazioni previdenziali, assistenziali ed antinfortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge e pertanto espressamente sollevano l'amministrazione comunale dal rispondere sia agli interessati sia ad altri soggetti in ordine alle eventuali retribuzioni ordinarie e/o straordinarie nonché alle assicurazioni sul personale suddetto.

In fase di prima applicazione del presente regolamento, i termini per la richiesta di utilizzo degli impianti sportivi comunali, come indicati al comma 2 dell'art. 4 del presente regolamento, sono fissati al 5 dicembre 2014. Nella predetta fase transitoria il termine del 30 settembre di cui all'art. 4, entro il quale l'Amministrazione programma l'uso degli impianti medesimi, è da intendersi fissato al 31 dicembre 2014.

Tutte le disposizioni precedenti incompatibili con quelle contenute nel presente regolamento s'intendono pertanto abrogate.

Il presente regolamento entra in vigore secondo quanto previsto dallo Statuto comunale.